

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge costituzionale S. 2544 (Approvato in prima deliberazione dal Senato) n. 4862 ed abbinato proposte di legge costituzionale nn. 72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)	6
Missioni valevoli nella seduta del 21 settembre 2004	3	(Sezione 1 – Articolo 32 e relative proposte emendative)	6
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 2 – Articolo 33 e relative proposte emendative)	9
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 3 – Articolo 34 e relative proposte emendative)	11
Documento ministeriale (Trasmissione)	5		
Atti di controllo e di indirizzo	5		
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5		

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 21 settembre 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Caldarola, Calzolaio, Cicchitto, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Michelini, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ranieri, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Michelini, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ra-

nieri, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 settembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NIEDDU: «Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici e norme a tutela dei consumatori» (5272);

RICCIO: «Nuove norme in materia di toponomastica» (5273);

MORONI: «Disposizioni per il riordino del settore infermieristico» (5274).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede, referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BATTAGLIA: «Modifica all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno a favore di

soggetti nati in Italia da immigrati non regolari » (5227) *Parere delle Commissioni V e XII.*

II Commissione (Giustizia):

SAPONARA e GAMBÀ: « Istituzione dell'albo professionale dei consulenti tecnici d'ufficio » (5220) *Parere delle Commissioni I, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VI Commissione (Finanze):

LETTIERI e BENVENUTO: « Modifiche all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, 212, in materia di Garante del contribuente » (5201) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

PERROTTA: « Disposizioni per favorire la locazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso la costituzione di una società per azioni » (5243) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

VOLPINI ed altri: « Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione » (4529) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MONTECCHI ed altri: « Disposizioni in materia di attività di organizzazione e produzione di spettacoli musicali, nonché in materia di previdenza dei lavoratori dello spettacolo » (5202) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI (ex*

articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);

RONCHI ed altri: « Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio » (5221) *Parere delle Commissioni I, II e IX.*

XI Commissione (Lavoro):

MAZZUCA ed altri: « Disposizioni per favorire il recupero e il reinserimento delle lavoratrici vittime di infortuni sul lavoro » (4710) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e XIV;*

MANINETTI: « Incentivi all'occupazione dei dirigenti nel Mezzogiorno » (5214) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XIV e della Commissione parlamentare, per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

COLLAVINI ed altri: « Disposizioni per l'inventario, la catalogazione e la tutela dei vitigni nazionali » (5101) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 20 settembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 16 giugno 2004, concernente gli esiti dell'indagine espletata

sulle opere di grande infrastrutturazione nei porti e le autostrade del mare ai sensi della legge 20 novembre 1998, n. 413.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione sull'attività svolta nel periodo 2003-2004 e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (doc. CLVII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 20 settembre 2004, alla pagina 5, prima colonna, diciassettesima riga, la dicitura «(doc. C, n. 5)» deve intendersi sostituita dalla seguente: «doc. C, n. 5-*bis*)».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2544 — MODIFICAZIONI DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) (4862) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI ZELLER ED ALTRI; BIELLI; SPINI E ANGIONI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; CONTENUTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ED ALTRI; ZACCHEO; MANTINI ED ALTRI; SODA; OLIVIERI E KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ED ALTRI; BOLOGNESI ED ALTRI; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ED ALTRI; COLLÈ; VITALI ED ALTRI; MAURANDI ED ALTRI; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ED ALTRI; CABRAS ED ALTRI; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ED ALTRI; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ED ALTRI; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 32.

(Capitale della Repubblica federale).

1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato ».

2. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio. La legge dello Stato disciplina l'ordinamento della capitale ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 32.

(Capitale della Repubblica federale).

Sopprimerlo.

32. 6. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone,

Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 32 — L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. — La Repubblica si riparte in Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni.

Le Regioni, le Città metropolitane, le Province ed i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Le Regioni dispongono di competenze legislative nei limiti fissati dalla Costituzione.

È istituito il distretto di Roma capitale, il cui territorio coincide con quello del Comune di Roma. Ad esso sono attribuiti i poteri e le funzioni spettanti alle Regioni a statuto ordinario ed alle province ».

32. 71. Landolfi, Armani, Malgieri.

Al comma 1, sopprimere la parola: Province.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 114 della Costituzione, primo comma, le parole: « dalle Province, » sono soppresse.

32. 70. Perrotta.

Al comma 1, sopprimere le parole: e Stato.

32. 9. Carrara, Nespole, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino, Armani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 114 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Repubblica si riparte in Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni ».

32. 74. Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni, Bellillo, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Diliberto, Franci, Nesi, Pistone, Sgobio, Vertone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 114 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dalle Regioni ».

32. 8. Carrara, Nespole, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino, Armani, Landolfi, La Russa, Tabacci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: « , che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 114 della Costituzione.

* **32. 200.** Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: « , che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

Modifiche all'articolo 114 della Costituzione.

* **32. 5.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Rosato, Soda, Zanella.

(Approvato).

Sopprimere il comma 2.

** **32. 4.** Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Sopprimere il comma 2.

** **32. 73.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: federale.

32. 250. La Commissione.

(Approvato).

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: , nei limiti fino alla fine del periodo.

32. 72. Boato, Leoni, Bressa, Maura Cossutta, Titti De Simone, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 32. 201.

All'emendamento 32. 201., aggiungere la seguente parte consequenziale:

all'articolo 34, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2. *bis.* All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *p*), sono

aggiunte, infine, le seguenti parole: « ordinamento della Capitale ».

0. 32. 201. 1. La Commissione.

(Approvato).

Al comma 2, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

32. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato).

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis. *(Leale collaborazione).* — 1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« ART. 115. — Le relazioni fra i Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Regioni e lo Stato si fondano sui principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Sono sedi di concertazione fra i Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Regioni e lo Stato: il Senato federale della Repubblica, quale organo di concertazione, di codecisione e di raccordo fra i soggetti costituiti della Repubblica; la Conferenza permanente, disciplinata dalla legge, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra i livelli di governo dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province, delle Regioni e dello Stato; il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di concertazione, di codecisione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali ricompresi nel territorio regionale ».

***32. 01.** Fioroni.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis. *(Leale collaborazione).* — 1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« ART. 115. — Le relazioni fra i Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Re-

gioni e lo Stato si fondano sui principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Sono sedi di concertazione fra i Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Regioni e lo Stato: il Senato federale della Repubblica, quale organo di concertazione, di codecisione e di raccordo fra i soggetti costituiti della Repubblica; la Conferenza permanente, disciplinata dalla legge, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra i livelli di governo dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province, delle Regioni e dello Stato; il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di concertazione, di codecisione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali ricompresi nel territorio regionale ».

***32. 02.** Osvaldo Napoli.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 33.

(Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali).

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « previa intesa con la Regione interessata. L'assenso all'intesa può essere manifestato entro sei mesi dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 138. Trascorso tale termine, le Camere possono adottare la legge costituzionale ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 33.

(Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali).

Sopprimerlo.

33. 70. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone,

Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Rosato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. — 1. All'articolo 116 della Costituzione, il primo ed il secondo comma sono abrogati.

33. 71. Perrotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. *(Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali).* — 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: « su proposta della Regione e comunque previa intesa con la medesima ».

33. 77. Soro, Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Maurandi, Rosato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. *(Approvazione degli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome).* — 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « approvata dalle Camere, in seconda deliberazione, previo voto favorevole dell'Assemblea regionale siciliana, dei Consigli delle regioni e delle Province autonome interessate. Con le medesime procedure sono adottate anche le modifiche ai predetti statuti ».

***33. 80.** Cossa, Nicolosi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. *(Approvazione degli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome).* — 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: « approvata dalle Camere, in seconda deliberazione, previo voto favorevole dell'Assemblea regionale siciliana, dei Consigli delle regioni e delle Province autonome interessate. Con le medesime procedure sono adottate anche le modifiche ai predetti statuti ».

***33. 83.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Rosato.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 33. 250.
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 33. 250., primo periodo, sostituire le parole: quattro quinti con le seguenti: due terzi.

***0. 33. 250. 1.** Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

(Approvato).

All'emendamento 33. 250., primo periodo, sostituire le parole: quattro quinti con le seguenti: due terzi.

***0. 33. 250. 2.** Cabras, Olivieri, Kessler, Lumia, Finocchiaro, Maran, Maurandi, Tonino Loddo, Ladu.

(Approvato).

All'emendamento 33. 250., primo periodo, sostituire le parole: quattro quinti con le seguenti: due terzi.

***0. 33. 250. 3.** Mazzuca Poggiolini.

(Approvato).

All'emendamento 33. 250., primo periodo, sostituire le parole: quattro quinti con le seguenti: due terzi.

***0. 33. 250. 4.** Boato, Bressa, Detomas, Rosato, Soro, Ladu, Carboni, Mattarella, Burtone.

(Approvato).

All'emendamento 33. 250., primo periodo, sostituire le parole: quattro quinti con le seguenti: due terzi.

***0. 33. 250. 5.** Cossa.

(Approvato).

Al comma 1, sostituire le parole da: interessata. fino a: Trascorso tale termine con le seguenti: o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Consiglio regionale o della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego.

33. 250. La Commissione.

(Approvato).

Al comma 1, sopprimere le parole da: L'assenso fino alla fine del comma.

33. 78. Maurandi, Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Soro.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.

33. 81. Nuvoli, Marras.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il diniego dell'intesa espresso con una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti del Consiglio regionale impedisce alle Camere di procedere all'approvazione di modifiche agli statuti delle Regioni speciali.

33. 82. Nuvoli, Marras.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 33. 84.

All'emendamento 33. 84., capoverso, sostituire le parole da: disposizioni fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: particolari disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche non possono prevedere norme lesive del principio di eguaglianza e di parità di trattamento nei confronti dei cittadini di lingua italiana.

0. 33. 84. 2. Lo Presti, Paolone, Maggi, Catanoso.

All'emendamento 33.84., capoverso, sostituire le parole: locali prevedono con le seguenti: rispetto alla popolazione nazionale, devono introdurre.

0. 33. 84. 1. Antonio Leone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 116 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli statuti speciali nei quali sono stabilite disposizioni di protezione delle minoranze linguistiche locali prevedono anche norme a garanzia e tutela della parità delle minoranze su base territoriale ».

33. 84. Carrara, Giorgio Conte, Cristaldi, Migliori, Nespoli, Saia, Losurdo, Patardino.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 34.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione).

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ».

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *m*), è inserita la seguente:

« *m-bis*) norme generali sulla tutela della salute; ».

3. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: « tutela della salute; » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo Stato e le Regioni si conformano ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà ».

4. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato ».

5. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni ».

6. Le disposizioni previste dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province

autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 34.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione).

Sopprimerlo.

***34. 44.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Sopprimerlo.

***34. 78.** Mascia, Giordano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 34. — L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117 — Le Regioni hanno competenza esclusiva, da esercitarsi nel rispetto dell'interesse nazionale e di quello delle altre Regioni, nelle seguenti materie:

- a) bonifica;
- b) urbanistica;
- c) miniere, cave e torbiere;
- d) beneficenza pubblica;
- e) fiere e mercati locali;
- f) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- g) musei e biblioteche di enti locali;
- h) polizia amministrativa locale;

- i) trasporto pubblico locale;
- l) servizi idrici locali;
- m) assistenza ed organizzazione sanitaria;
- n) demanio e patrimonio regionale;
- o) acque minerali e termali;
- p) aree e distretti industriali;
- q) organizzazione dello smaltimento rifiuti;
- r) portualità turistica e lacuale e pesca nelle acque interne;
- s) gestione degli istituti scolastici e di formazione e definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- t) usi civici;
- u) asili nido;
- v) foreste, ad eccezione di quelle rientranti nei parchi nazionali;
- z) valorizzazione dei beni culturali rientranti nel demanio e nel patrimonio regionale.

Relativamente alle materie di cui alle lettere b), m) ed r) la Regione esercita la potestà legislativa nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali fissati dalla legge dello Stato.

Nelle materie non riservate alla competenza legislativa regionale, la competenza spetta allo Stato ».

34. 95. Landolfi, Armani, Malgieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 34. — 1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. La potestà legislativa è ripartita tra lo Stato e le Regioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

È di esclusiva competenza dello Stato la potestà legislativa in merito a:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I della Costituzione;

b) formazione, ordinamento ed attribuzioni degli organi costituzionali e degli organi, uffici ed enti dipendenti dallo Stato;

c) cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;

d) politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali e con l'Unione europea, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 118;

e) rapporti tra Stato e confessioni religiose;

f) difesa nazionale;

g) sicurezza pubblica;

h) ordinamento giuridico, ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile; ordinamento civile e penale; ordinamento delle libere professioni;

i) contabilità dello Stato e tributi statali;

l) ordinamento bancario, sistema valutario e monetario, pesi e misure, determinazione dell'ora legale;

m) programmazione economica nazionale;

n) politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

o) lavori pubblici, protezione civile, trasporti e comunicazioni di interesse nazionale;

p) beni culturali e paesistici di interesse nazionale, parchi nazionali;

q) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

r) previdenza sociale, tutela e sicurezza del lavoro;

s) legislazione elettorale, organi di governo e condizioni di esercizio dei diritti politici;

t) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

u) calamità naturali, condizioni essenziali dell'igiene pubblica e tutela del territorio;

v) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

z) tutela della salute e assistenza sanitaria.

Le Regioni hanno potestà legislativa in ogni altra materia, ad eccezione di quelle attribuite allo Stato da altre disposizioni della Costituzione e da altre leggi costituzionali.

Lo Stato, nelle materie di competenza delle Regioni, può fissare, con leggi organiche, esclusivamente principi fondamentali che attengono ad esigenze di carattere unitario.

Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini.

Nell'emanazione di leggi di competenza regionale inerenti funzioni e aspetti di carattere sociale, le Regioni garantiscono a ciascun cittadino le prestazioni previste dalle leggi della Repubblica. Con legge dello Stato sono previste le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della Regione.

Con legge statale è disciplinata la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni alla formazione e approvazione delle leggi organiche ».

34. 7. Mascia, Giordano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 34. — 1. All'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera n) è sostituita dalla seguente:

« n) istruzione pubblica di ogni ordine e grado »;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« t) tutela della salute e assistenza sanitaria ».

2. All'articolo 117 della Costituzione, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della » sono soppresse;

le parole: « tutela della salute » sono soppresse.

34. 79. Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 1.

34. 28. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e internazionale.

34. 120. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione alla lettera l), dopo le parole: « civile e » sono aggiunte le seguenti: « disciplina dei rapporti di lavoro, ordinamento ».

34. 29. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, la lettera m) è soppressa.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« A prescindere dal riparto delle competenze per materia quale previsto dai commi seguenti, la legge statale, approvata dalla Camera dei deputati, può regolare qualunque materia laddove emerga che la legge regionale non è idonea a disciplinarla efficacemente, ovvero quando ciò sia richiesto dalla necessità di tutelare l'unità giuridica o economica della Nazione, e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ».

34. 121. Saponara.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: sono soppresse le parole: « tutela della salute; » ed.

34. 131. Pistone, Benvenuto.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: sono soppresse le parole: « tutela della salute; » con le seguenti: dopo le parole: « commercio con l'estero; » sono aggiunte le seguenti: « coordinamento degli interventi nazionali di valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo italiano; ».

34. 130. Pistone, Benvenuto.

Sopprimere il comma 2.

34. 71. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 34. 200.

All'emendamento 34. 200., sopprimere il comma 2.

0. 34. 200. 22. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Fanfani, Lettieri, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini; Russo Spena.

All'emendamento 34. 200., comma 2, sostituire la parola: Paese con le seguenti: economico e produttivo nazionale.

0. 34. 200. 1. Armani.

All'emendamento 34. 200., comma 3, sopprimere le parole: sono premesse le parole « politica monetaria »;

0. 34. 200. 33. Bressa, Boato, Leoni.

All'emendamento 34. 200., comma 3, sopprimere le parole da: dopo le parole: « tutela della concorrenza » fino alla fine del comma.

0. 34. 200. 23. Leoni, Boato, Bressa, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Fanfani, Lettieri, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

All'emendamento 34. 200., dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

« *f*-bis) norme generali sul sistema di elezione del presidente e dei componenti dei Consigli regionali ».

0. 34. 200. 2. Buontempo.

All'emendamento 34. 200., dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 117, secondo comma, lettera *h*) della Costituzione, dopo le parole: "polizia amministrativa" sono aggiunte le seguenti: "regionale e".

Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente al comma 4, capoverso, lettera d) dopo la parola: polizia aggiungere le seguenti: amministrativa regionale e.

0. 34. 200. 253. La Commissione.

All'emendamento 34. 200., comma 3-bis, lettera m-bis), premettere le parole: principi fondamentali e.

0. 34. 200. 13. Lucchese.

All'emendamento 34. 200., comma 3-bis, lettera m-bis), dopo le parole: tutela della salute aggiungere le seguenti: e assistenza sanitaria.

0. 34. 200. 20. Mascia, Valpiana, Titti De Simone.

All'emendamento 34. 200., dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-bis.1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera *n*) è sostituita dalla seguente:

n) istruzione pubblica di ogni ordine e grado.

Conseguentemente, al comma 3-quinquies, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) le parole: « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della » sono soppresse.

0. 34. 200. 21. Mascia, Valpiana, Titti De Simone.

All'emendamento 34. 200., dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-bis.1 All'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: « sicurezza del lavoro; ».

Conseguentemente, al medesimo emendamento, comma 3-quinquies, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) sono soppresse le parole: « e sicurezza ».

0. 34. 200. 252. La Commissione.

All'emendamento 34. 200., dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-bis.1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p), dopo le parole « città metropolitane » aggiungere le seguenti « , compreso il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti nel territorio italiano, anche in esecuzione di trattati ed accordi internazionali ».

***0. 34. 200. 34.** Bressa, Boato, Leoni.

All'emendamento 34. 200., dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-bis.1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p), dopo le parole « città metropolitane » aggiungere le seguenti « , compreso il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti nel territorio italiano, anche in esecuzione di trattati ed accordi internazionali ».

***0. 34. 200. 45.** Grandi.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, alla lettera t), premettere la seguente:

s-bis) commercio con l'estero, salvo quanto disposto dalla lettera d-bis) del quarto comma;

Conseguentemente:

al medesimo emendamento, comma 3-quinquies, lettera a), prima delle parole: tutela della salute; aggiungere le seguenti: commercio con l'estero; e;

all'articolo 34, comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) commercio con l'estero nell'ambito dell'Unione europea.

0. 34. 200. 37. Pacini.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, alla lettera t), premettere la seguente:

s-bis) commercio con l'estero.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, comma 3-quinquies, lettera a), prima delle parole: tutela della salute aggiungere le seguenti: commercio con l'estero e.

0. 34. 200. 39. Pacini.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, alla lettera t), premettere la seguente:

s-bis) ricerca scientifica e tecnologica.

Conseguentemente, al comma 3-quinquies, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) le parole: « ricerca scientifica e tecnologica e » sono soppresse.

0. 34. 200. 19. Perrotta.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, alla lettera t), premettere la seguente:

s-bis) ricerca scientifica e tecnologica, salvo quanto disposto dalla lettera d-bis) del quarto comma;

Conseguentemente:

al medesimo emendamento, comma 3-quinquies, lettera a), prima delle parole: tutela della salute; aggiungere le seguenti: ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

all'articolo 34, comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

0. 34. 200. 38. Pacini.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, alla lettera t), premettere la seguente:

s-bis) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

al medesimo emendamento, comma 3-quinquies, lettera a), prima delle parole: tutela della salute aggiungere le seguenti: ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

0. 34. 200. 40. Pacini.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, alla lettera t), premettere la seguente:

s-bis) pesca marittima;

0. 34. 200. 7. Scaltritti.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, sostituire la lettera t) con la seguente:

t) norme generali sulle grandi reti di trasporto e di navigazione.

Conseguentemente, al comma 3-quinquies, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) le parole: « grandi reti di trasporto e di navigazione » sono sostituite dalle

seguenti: « localizzazione sul territorio regionale delle grandi reti di trasporto e di navigazione ».

0. 34. 200. 15. Iannuzzi, Mascia, Giordano, Fanfani.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, lettera t), sostituire le parole da: di interesse nazionale fino alla fine della lettera con le seguenti; ivi compresi i porti, gli aeroporti e gli interporti di interesse internazionale, comunitario e nazionale, nonché le relative norme di sicurezza.

0. 34. 200. 24. Duca, Maura Cossutta, Mascia, Alfonso Gianni.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, lettera t), sostituire le parole: di interesse nazionale con le seguenti: connesse alle grandi reti europee.

Conseguentemente, al comma 3-quinquies, sopprimere la lettera c).

0. 34. 200. 26. Raffaldini, Vigni.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, lettera v), sopprimere le parole: ordinamento sportivo.

0. 34. 200. 25. Bressa, Boato, Leoni, Papaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, lettera v), dopo le parole: ordinamento sportivo aggiungere la seguente: nazionale.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, comma 3-quinquies, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo le parole: « ordinamento sportivo » è aggiunta la seguente: « regionale ».

0. 34. 200. 250. La Commissione.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, lettera v), aggiungere, in fine, le parole: ordinamento del cinema e dello spettacolo;

0. 34. 200. 4. Rositani, Carrara, Nespoli, Cristaldi, Losurdo, Patarino, Maggi, Migliori, Lo Presti, Carlucci.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, lettera z), sopprimere la parola: produzione,

Conseguentemente, al comma 3-quinquies, lettera e), sostituire le parole: produzione, trasporto e distribuzione dell'energia con le seguenti: produzione dell'energia.

0. 34. 200. 28. Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, lettera z), dopo la parola: produzione aggiungere la seguente: strategica.

0. 34. 200. 251. La Commissione.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

aa) bilanci, rendiconto consuntivo e manovre finanziarie dello Stato;

bb) coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, primo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: , ivi compresi fino a: primo periodo.

0. 34. 200. 35. Boccia.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quater, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

aa) tutela e sicurezza del lavoro.

Conseguentemente, al comma 3-quinquies, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) le parole: « tutela e sicurezza del lavoro » sono soppresse.

0. 34. 200. 31. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Alfonso Gianni.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quinquies, lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo le parole: « commercio con l'estero; » sono aggiunte le seguenti: « coordinamento degli interventi nazionali di valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo italiano ; »;

0. 34. 200. 36. Pistone, Benvenuto.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quinquies, lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo le parole: « commercio con l'estero; » sono aggiunte le seguenti: « coordinamento degli interventi di sviluppo e promozione del turismo; »;

0. 34. 200. 3. Buontempo.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quinquies, lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo le parole: « commercio con l'estero; » sono aggiunte le seguenti: « coordinamento e promozione del turismo; »;

0. 34. 200. 32. Mantini.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quinquies, lettera c), sostituire le parole: dalle seguenti « reti di trasporto e di navigazione » con le seguenti: dalle seguenti « localizzazione sul territorio regionale delle grandi reti di trasporto e di navigazione ».

0. 34. 200. 27. Boato, Bressa, Leoni, Papaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quinquies, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: di interesse regionale.

***0. 34. 200. 8.** Moroni.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quinquies, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: di interesse regionale.

***0. 34. 200. 17.** Realacci, Verneti, Iannuzzi, Fistarol, Fanfani.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quinquies, lettera d), sostituire le parole: comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza con la seguente: emittenza.

0. 34. 200. 11. Maninetti.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quinquies, lettera e), sostituire le parole: produzione, trasporto e distribuzione del-

l'energia con le seguenti: localizzazione sul territorio regionale degli impianti di produzione dell'energia.

0. 34. 200. 16. Realacci, Verneti, Iannuzzi, Fistarol, Fanfani.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quinquies, lettera e), sostituire le parole: distribuzione dell'energia con le seguenti: distribuzione regionali dell'energia.

0. 34. 200. 9. Moroni.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quinquies, lettera f), sostituire le parole: sono sostituite dalle seguenti: « istituti di credito a carattere regionale » con le seguenti: sono soppresse.

0. 34. 200. 29. Pinza, Bressa, Maccanico, Leoni.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quinquies, lettera f), sostituire le parole: istituti di credito a carattere regionale con le seguenti: agevolazioni regionali in materia creditizia.

0. 34. 200. 6. Spina Diana.

All'emendamento 34. 200., comma 3-quinquies, lettera f), sostituire le parole: istituti di credito a carattere regionale con le seguenti: agevolazioni creditizie a livello regionale.

0. 34. 200. 30. Bressa, Maccanico.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: « promozione internazionale del sistema Paese; ».

3. All'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione: sono premesse le parole « politica monetaria »; dopo le parole « tutela del risparmio »

sono aggiunte le seguenti: « e del credito; »; dopo le parole « tutela della concorrenza » sono aggiunte le seguenti: « e organizzazioni comuni di mercato ».

3-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *m)* è inserita la seguente: « *m-bis)* norme generali sulla tutela della salute, sicurezza e qualità alimentari ».

3-ter. All'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, dopo le parole « e Città metropolitane; » sono aggiunte le seguenti: « ordinamento della capitale ».

3-quater. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *s)*, sono inserite le seguenti:

t) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

u) ordinamento della comunicazione;

v) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo;

z) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia.

3-quinquies. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole « tutela della salute »;

b) le parole: « ordinamento sportivo » sono sostituite dalle seguenti: « attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature »;

c) le parole: « grandi reti di trasporto e di navigazione » sono sostituite dalle seguenti: « reti di trasporto e di navigazione »;

d) le parole: « ordinamento della comunicazione » sono sostituite dalle seguenti: « comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale, la promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche »;

e) le parole: « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » sono sostituite dalle seguenti: « produzione, trasporto e distribuzione dell'energia »;

f) le parole: « casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale » sono sostituite dalle seguenti: « istituti di credito a carattere regionale ».

34. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione alla lettera *p)*, sono aggiunte, in fine, le parole: « , compreso il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti nel territorio italiano, anche in esecuzione di trattati e accordi internazionali ».

34. 30. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione alla lettera *p)*, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché il relativo diritto di voto degli stranieri residenti nel territorio italiano, anche in esecuzione di trattati e accordi internazionali ».

34. 125. Grandi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *s)*, sono aggiunte le seguenti:

t) commercio con l'estero, salvo quanto disposto dalla lettera *d-bis)* del quarto comma;

u) politica della ricerca scientifica e tecnologica, salvo quanto disposto dalla lettera *d*-ter) del quarto comma;

v) porti e aeroporti civili, salvo quanto disposto dalla lettera *d*-quater) del quarto comma;

z) grandi reti di trasporto e di navigazione;

aa) ordinamento della comunicazione;

bb) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole: « tutela della salute » aggiungere le seguenti: « commercio con l'estero », « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi », « porti e aeroporti civili », « grandi reti di trasporto e di navigazione », « ordinamento della comunicazione », « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia »;

al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) commercio con l'estero nell'ambito dell'Unione europea;

d-ter) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

d-quater) porti e aeroporti di interesse regionale e locale;

d-quinqies) rapporti con le Regioni e con gli enti delle autonomie locali dell'Unione europea;

all'articolo 35, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: alle grandi fino a: ed.

34. 106. Pacini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma, dopo la lettera *s*), sono aggiunte le seguenti:

« *t*) grandi reti di trasporto e di navigazione;

u) ordinamento della comunicazione;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

z) ordinamento delle professioni »;

al terzo comma, primo periodo, le parole: « professioni; » e le parole da: « grandi reti » fino a: « nazionale dell'energia; » sono soppresse.

34. 122. Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *s*), è aggiunta la seguente:

t) commercio con l'estero, salvo quanto disposto dalla lettera *d*-bis) del quarto comma;

Conseguentemente:

al comma 3, prima delle parole: tutela della salute; aggiungere le seguenti: commercio con l'estero;

al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) commercio con l'estero nell'ambito dell'Unione europea.

34. 107. Pacini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *s*), è aggiunta la seguente:

t) ricerca scientifica e tecnologica, salvo quanto disposto dalla lettera *d*-bis) del quarto comma;

Conseguentemente:

al comma 3, prima delle parole: tutela della salute; *aggiungere le seguenti:* ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

34. 101. Pacini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

« t) commercio con l'estero ».

Conseguentemente, al comma 3, prima delle parole: tutela della salute *aggiungere le seguenti:* commercio con l'estero e.

34. 102. Pacini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

t) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

Conseguentemente, al comma 3, prima delle parole: tutela della salute *aggiungere le seguenti:* ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

34. 103. Pacini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

« t) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia »;

al terzo comma, le parole: « produzione, trasporto e distribuzione nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « localizzazione sul territorio regionale degli impianti di produzione dell'energia ».

34. 111. Realacci, Fistarol, Verneti, Fanfani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

« t) tutela e sicurezza del lavoro ».

al terzo comma, le parole: « tutela e sicurezza del lavoro; » sono soppresse.

34. 31. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zannella, Sgobio, Fanfani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

« t) ordinamento delle professioni ».

al terzo comma, la parola: « professioni; » è soppressa.

34. 32. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zannella, Sgobio, Fanfani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

« t) norme generali sulle grandi reti di trasporto e di navigazione ».

al terzo comma, le parole: « grandi reti di trasporto e di navigazione » sono sostituite dalle seguenti: « localizzazione sul territorio regionale delle grandi reti di trasporto e di navigazione ».

34. 33. Bressa, Mascia, Giordano, Fanfani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

« t) ordinamento delle comunicazioni ».

al terzo comma, le parole: « ordinamento della comunicazione; » sono soppresse.

34. 35. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zannella, Sgobio, Fanfani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

« t) trasporto e distribuzione nazionale dell'energia ».

al terzo comma, le parole: « , trasporto e distribuzione nazionale » sono soppresse.

34. 34. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zannella, Sgobio, Fanfani.

Al comma 3, dopo la parola: Costituzione, aggiungere le seguenti: dopo le parole: « commercio con l'estero; » sono aggiunte le seguenti: « coordinamento degli interventi nazionali di valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo italiano; »,

34. 132. Pistone, Benvenuto.

Al comma 3, sopprimere le parole: sono soppresse le parole: « tutela della salute; » ed.

34. 72. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Al comma 3, dopo le parole: « tutela della salute; » *aggiungere le seguenti:* , dopo le parole: « governo del territorio; » è aggiunta la seguente: « turismo; ».

34. 18. Mantini.

Al comma 3, dopo le parole: « tutela della salute; » *aggiungere le seguenti:* , dopo le parole: « governo del territorio; » è aggiunta la seguente: « agricoltura; ».

34. 129. Losurdo, Patarino, Villani Miglietta, Catanoso, La Grua.

Al comma 3, dopo le parole: « tutela della salute; » *aggiungere le seguenti:* , le parole: « casse di risparmio, casse rurali,

aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale » sono soppresse.

34. 109. Bressa, Pinza, Leoni, Boato, Maura Cossutta, Mascia, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Al comma 3, dopo le parole: « tutela della salute; » aggiungere le seguenti: , le parole: « casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale » sono sostituite dalle seguenti: « agevolazioni creditizie a livello regionale ».

34. 112. Bressa, Fanfani.

Sopprimere il comma 4.

34. 36. Loiero, Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Al comma 4, capoverso, alinea, dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119,

34. 38. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Al comma 4, capoverso, alinea, sostituire le parole da: la potestà legislativa fino alla fine del capoverso con le seguenti: , nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Nelle materie di cui al terzo comma e nelle materie di cui al secondo comma, lettera l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, lettere n) ed s), ulteriori forme e

condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intese tra lo Stato e la Regione interessata.

Conseguentemente,

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. « All'articolo 116 della Costituzione è abrogato il terzo comma ».

all'articolo 40, sopprimere il comma 1.

34. 37. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella, Fanfani.

Al comma 4, capoverso, alinea, sopprimere la parola: esclusiva.

34. 39. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Giordano, Fanfani.

Al comma 4, capoverso, sopprimere le lettere a) e d).

34. 80. Mascia, Giordano.

Al comma 4, capoverso, sopprimere la lettera a).

***34. 81.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 4, capoverso, sopprimere la lettera a).

***34. 86.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini,

Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Al comma 4, capoverso, lettera a), sopprimere le parole: assistenza e.

34. 41. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Al comma 4, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto dei principi generali della programmazione sanitaria nazionale.

34. 87. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Al comma 4, capoverso, sopprimere le lettere b) e c).

34. 82. Mascia, Giordano.

Al comma 4, capoverso, sopprimere la lettera b).

***34. 83.** Mascia, Giordano.

Al comma 4, capoverso, sopprimere la lettera b).

***34. 88.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Al comma 4, capoverso, sopprimere la lettera b).

***34. 113.** Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini.

Al comma 4, capoverso, sopprimere la lettera c).

****34. 84.** Mascia, Giordano.

Al comma 4, capoverso, sopprimere la lettera c).

****34. 89.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Al comma 4, capoverso, sopprimere la lettera d).

***34. 85.** Mascia, Giordano.

Al comma 4, capoverso, sopprimere la lettera d).

***34. 90.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Al comma 4, capoverso, lettera d), premettere le parole: ordinamento amministrativo della.

34. 123. Carrara, Nespoli, Saia, Losurdo, Patarino.

Al comma 4, capoverso, lettera d), dopo la parola: polizia aggiungere la seguente: amministrativa.

***34. 40.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini,

Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Pisapia, Fanfani.

Al comma 4, capoverso, lettera d), dopo la parola: polizia aggiungere la seguente: amministrativa.

***34. 124.** Anedda, Carrara, Nespoli, Migliori, Cristaldi, Saia, Giorgio Conte, Landolfi, Maggi, Paolone, Pezzella, Losurdo, Patarino.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) rapporti con le Regioni e con gli enti delle autonomie locali degli Stati dell'Unione europea.

34. 104. Pacini.

Al comma 4, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) organizzazione e servizi giudiziari.

34. 93. Taormina.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« In deroga a quanto previsto dai commi terzo e quarto, l'esercizio della potestà legislativa statale è sempre consentito qualora si renda necessario al fine di assicurare condizioni di vita equivalenti nel territorio della Repubblica e di tutelare l'unità giuridica ed economica nell'interesse generale della collettività nazionale ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 36 e 39.

34. 126. Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Ai fini della garanzia dei valori costituzionali spetta comunque alla legge dello Stato la tutela degli interessi della Repubblica meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. Si applica il procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 70 ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 39.

34. 42. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Le leggi regionali emanate ai sensi del quarto comma sono tenute ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera m) del secondo comma ».

34. 91. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Pisapia, Fanfani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 117 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. Ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Province è riservata la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni loro attribuite, nell'ambito della legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze ».

***34. 110.** Fioroni, Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 117 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. Ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Province è riservata la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni loro attribuite, nell'ambito della legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze ».

***34. 115.** Osvaldo Napoli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 34. 201.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, primo periodo, dopo le parole: di

Trento e di Bolzano *aggiungere la seguente:* esclusivamente.

***0. 34. 201. 1.** Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, primo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano *aggiungere la seguente:* esclusivamente.

***0. 34. 201. 4.** Lumia, Olivieri, Cabras, Kessler, Finocchiaro, Maran, Maurandi, Soro, Carboni, Tonino Lodo, Ladu.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, primo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano *aggiungere la seguente:* esclusivamente.

***0. 34. 201. 9.** Cossa.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, primo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano *aggiungere la seguente:* esclusivamente.

***0. 34. 201. 10.** Boato, Bressa, Rosato, Mattarella, Burtone.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui già dispongono secondo i rispettivi statuti *con le seguenti:* già attribuite.

0. 34. 201. 7. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: secondo i rispettivi statuti.

0. 34. 201. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , come modificati e integrati dalle successive leggi costituzionali e dalle relative norme di attuazione.

***0. 34. 201. 2.** Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , come modificati e integrati dalle successive leggi costituzionali e dalle relative norme di attuazione.

***0. 34. 201. 5.** Finocchiaro, Olivieri, Cabras, Kessler, Lumia, Maran, Maurandi, Soro, Carboni, Tonino Loddo, Ladu.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , come modificati e integrati dalle successive leggi costituzionali e dalle relative norme di attuazione.

***0. 34. 201. 11.** Bressa, Boato, Rosato, Mattarella, Burtone.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , come modificati e integrati dalle successive leggi costituzionali e dalle relative norme di attuazione.

***0. 34. 201. 13.** Cossa.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: dei rispettivi statuti fino alla fine, con le seguenti: non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 2

della presente legge, relative allo scioglimento dei consigli regionali.

****0. 34. 201. 12.** Detomas, Boato, Bressa, Kessler, Olivieri, Rosato, Maran, Soro, Cabras, Ladu, Carboni, Mattarella, Burtone, Lumia, Finocchiaro.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: dei rispettivi statuti fino alla fine, con le seguenti: non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 2 della presente legge, relative allo scioglimento dei consigli regionali.

****0. 34. 201. 14.** Cossa.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 43, sopprimere il comma 15.

aggiungere in fine il seguente articolo:

ART. 43-quater. — (Regioni a statuto speciale). — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui già dispongono secondo i rispettivi statuti. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

34. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 43, sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

***34. 43.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani, Rosato.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 43, sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

***34. 58.** Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 15, sopprimere le parole: e salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 6.

34. 94. Perrotta.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: dalla presente legge costituzionale.

Conseguentemente, all'articolo 43, sopprimere il comma 15.

***34. 74.** Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: dalla presente legge costituzionale.

Conseguentemente, all'articolo 43, sopprimere il comma 15.

***34. 92.** Olivieri, Kessler, Maran.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

****34. 70.** Olivieri, Kessler, Maran.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

****34. 73.** Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

****34. 105.** Romoli, Saro, Collarini, Lenna.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

****34. 108.** Boato, Bressa, Leoni, Maura Cossutta, Vendola, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

****34. 116.** Cossa, Nicolosi.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

****34. 127.** Mereu.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

****34. 128.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Rosato.

Al comma 6, sostituire le parole: 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, nonché dagli articoli 35, 36, 38 e 39.

34. 75. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Al comma 6 sostituire le parole: 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, nonché dagli articoli 35 e 36.

34. 76. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Al comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: , nonché dagli articoli 35, 36 e 38.

34. 77. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.